



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 31 gennaio 2017;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato “Testo Unico” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTA l'istanza del 10 dicembre 2015, acquisita in data 23 dicembre 2015, prot. n. 34676, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto a questo Ministero l'autorizzazione alla realizzazione della Variante in località Calderaio del metanodotto S. Eufemia – Crotone (DN 550 (22”), DP 70 bar);

CONSIDERATO che l'opera prevista si svilupperà interamente nella Regione Calabria, in provincia di Catanzaro, ed andrà ad interessare, in particolare, il territorio del Comune di Pianopoli. Il progetto prevede la posa di una condotta, di lunghezza pari a km 1,507, diametro DN



22”, in località “Calderaio” del comune di Pianopoli e la rimozione, sempre nello stesso Comune, del relativo tratto del metanodotto esistente;

RITENUTO che la realizzazione della variante risulta essere urgente in quanto ha lo scopo di adeguare l’andamento dell’esistente metanodotto S. Eufemia – Crotone, in Località Calderaio, alle trasformazioni urbanistiche intervenute successivamente alla messa in opera della stessa condotta, nel rispetto della vigente normativa tecnica che regola la realizzazione e l’esercizio delle linee di trasporto del gas naturale;

CONSIDERATO che con nota prot. 0002657 del 2 febbraio 2016 questo Ministero ha attivato la procedura per l’autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 52-*quinquies* del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, del tratto di metanodotto “Variante Metanodotto S. Eufemia - Crotone Loc. Calderaio – DN 550 (22”), DP 70 bar ”; con la medesima nota sono state consegnate, per il tramite della Società Snam Rete Gas, copie degli elaborati tecnici di progetto alle Amministrazioni, Enti e Società in indirizzo al fine di rilasciare gli atti di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52-*ter* del D.P.R. 08.05.2001 n. 327 e degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’avviso di inizio procedimento, con l’elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all’esproprio, è stato pubblicato in data 27 aprile 2016 all’Albo pretorio del Comune di Pianopoli (CZ) e sui quotidiani “Gazzetta del Sud” e “Italia Oggi”;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi della riunione tenuta in data 29 settembre 2016 nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri di competenza delle Amministrazioni e società interessate dal procedimento;

CONSIDERATO che nella citata riunione del 29 settembre 2016 è stato stabilito che la Conferenza di servizi decisoria sarebbe stata convocata a valle dell’acquisizione degli atti regionali mancanti;

VISTA la nota prot. n. 3847 del 15 febbraio 2017, con la quale questo Ministero ha fornito chiarimenti alla Regione Calabria in merito al vincolo di inedificabilità istituito dalla legge 353/2000 nelle aree percorse dal fuoco;

VISTA la nota prot. 17565 del 18 luglio 2017 con la quale questa Amministrazione ha convocato la seconda seduta della Conferenza di servizi per il 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che nel corso della seconda seduta della Conferenza di servizi sono stati acquisiti pareri da parte degli uffici della Regione Calabria, tra i quali il Decreto n.677 del 30 giugno 2017, con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio ha escluso l’opera dalla procedura di VIA, nonché ulteriori pareri espressi da Enti e Società interessate dal procedimento;

VISTO il resoconto verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi, a conclusione della quale, tenuto conto delle posizioni, tutte favorevoli, espresse dalle Amministrazioni e dagli Enti e Società interessate e, in particolare, dei pareri e nulla osta favorevoli con o senza prescrizioni, la conferenza è stata chiusa positivamente fatta salva l’acquisizione della delibera di intesa della Regione Calabria;



CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni sul progetto del metanodotto da parte di ditte catastali né da altri soggetti eventualmente interessati;

VISTA la Delibera n. 307 del 13 luglio 2018, con la quale, anche considerato il parere favorevole del Dipartimento 2 – Settore Foreste, Forestazione e Difesa del suolo a conclusione del supplemento istruttorio sulle aree percorse da fuoco, la Regione Calabria ha espresso la propria intesa sull'opera, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, comma 5, del D.P.R. 327/2001, facendo salve le prescrizioni impartite e le integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli progettuali introdotti dagli Enti competenti al rilascio di pareri,

VISTA la determina dirigenziale, datata 26 luglio 2018, di positiva conclusione della suddetta Conferenza di servizi, nella quale si ritengono sussistere tutti i presupposti per l'emanazione del provvedimento per autorizzare la Società Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione ed esercizio del Metanodotto "Variante Metanodotto S. Eufemia - Crotone Loc. Calderaio – DN 550 (22)", DP 70 bar", nonché per la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità dell'opera,

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "*Variante Metanodotto S. Eufemia - Crotone Loc. Calderaio – DN 550 (22)*", DP 70 bar", della Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2

1. È autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'art. 1, come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Art. 3

1. E' dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Art. 4

1. E' riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'articolo 1.

Art. 5

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività



previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Art. 6

1. E' fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA e a quelle di cui ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.
2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.

Art. 7

1. I lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni uno e cinque dalla data del presente provvedimento.

Art. 8

1. La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 10, della legge 241/90 (nella formulazione antecedente al D.lgs. 127/2016) ed effettuerà le comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001. Dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione alla Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.

Art. 9

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, sono di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma 1.10.2018

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Gilberto Dialuce)



Metanodotto “Variante Metanodotto S. Eufemia - Crotone Loc. Calderaio – DN 550 (22”) , DP 70 bar”

Sintesi delle Prescrizioni

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Descrizione della Prescrizione
Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio	Decreto n. 7256 del 05 luglio 2017 di esclusione dalla procedura di VIA	Le prescrizioni del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria inserite nel decreto di esclusione dalla procedura di VIA della Regione Calabria n. 7256 del 5 luglio 2017, sono reperibili al link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/energia/metanodotti/Decreto_d_i_Escusione_dalla_VIA.pdf
Regione Calabria Dipartimento infrastrutture LL. PP. Settore U.O.T. – Funzioni Territoriali	Nota del 29.09.2016 prot. 293411	Parere favorevole ai soli fini idraulici, subordinato alle condizioni in esso contenute: – richiedere, eventuali altri pareri o nulla - asta presso altri Enti e Uffici aventi causa con le problematiche relative ai lavori previsti; – non dovranno essere alterate le fluenze dei corsi d'acqua con accumuli o depositi, anche provvisori, di materiale di qualunque provenienza; – il parere idraulico viene rilasciato senza nessun pregiudizio dei diritti dei terzi e non esonera la società Snam Rete Gas dall'obbligo di osservare, sotto la propria e diretta esclusiva responsabilità, le leggi ed i regolamenti in materia, anche se non citati; – il materiale di movimentazione se non inquinato dovrà essere utilizzato per il ripristino delle sponde oppure per colmamenti e livellazione dell'alveo e delle sue pertinenze; tutto ciò che non potrà essere utilizzato dovrà essere conferito in discarica autorizzata; – durante l'esecuzione dei lavori idraulici la società Snam Rete Gas resta obbligata ad eseguire eventuali istruzioni che in corso d'opera saranno impartite dal Dipartimento che ha espresso il parere al fine di non alterare il regime idraulico dei corsi d'acqua; – l'inizio dei lavori in alveo e successivamente la loro ultimazione saranno comunicati al Dipartimento che ha espresso il parere per la verifica che i lavori sono stati eseguiti in conformità del parere e delle tavole di disegno allegate; – tutti gli eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private, in dipendenza dei lavori realizzati, saranno a cura della società Snam Rete Gas e l'Amministrazione Regionale sarà sollevata da qualsiasi danno o molestia possa prevenire da terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi nei loro diritti; – a lavori ultimati, la società Snam Rete Gas, dovrà esibire al Settore U.O.T. Funzioni Territoriali copia autentica del certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite ed oggetto della Autorizzazione Idraulica.
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Espropri - Servizio Concessioni Stradali	Nota del 29.09.2016 prot. 33437	Parere preventivo favorevole, subordinato al ritiro dei successivi atti di concessione in attesa al regolamento vigente.
MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone	Nota del 23.09.2016 prot. 0002973	Parere favorevole con le seguenti condizioni: – vengano eseguiti i ripristini morfologici e vegetazionali; – non sia alterato il contesto naturalistico degli alvei fluviali, gli attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere realizzati in modo da limitare al massimo la continuità fluviale, la morfologia originaria dell'alveo dovrà essere ripristinata, ponendo particolare attenzione alla corretta regimentazione delle acque fluenti e senza modificare le aree di pertinenza fluviale; – I gabbioni siano realizzati in maniera da consentire l'inerbimento degli stessi e tale che l'effetto dell'intervento sull'attuale sistema paesaggistico non risulti una semplice sovrapposizione, indifferente alle specificità del contesto, ma si adatti ai caratteri dei luoghi senza ridurne la qualità paesaggistica; – siano ripristinate le aree di cantiere e le piste di servizio con interventi di rinaturalizzazione.
MIBACT – Direzione Generale Archeologica – Soprintendenza Archeologica della Calabria.	Nota del 20.04.2016 prot. 3229	Nulla osta alla realizzazione dell'opera di progetto e si dettano le seguenti condizioni: – tutte le attività che prevedono rimozione o movimentazione di terreno dovranno essere effettuate sotto l'assistenza continua da parte di personale con qualifica di archeologo, in possesso di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica; – In caso di rinvenimenti in corso d'opera, dovrà anche essere prevista la presenza di almeno un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico; – le eventuali emergenze individuate andranno immediatamente segnalate alla Soprintendenza e potranno comportare variazioni del progetto esecutivo o l'impossibilità di realizzare una parte dell'opera progettata, secondo quanto la Soprintendenza stessa si riserva di prescrivere sulla base delle eventuali testimonianze rinvenute.